



PARCO REGIONALE OGLIO SUD
Piazza Donatore del Sangue, 2
26030 Calvatone (CR)
C.F. 90002650191

Prot. n. 286

Calvatone, lì 12.02.2022

OGGETTO: nulla osta all'opera di raddoppio ferroviario Codogno-Cremona-Mantova. Prima fase funzionale - tratta Piadena-Mantova.

IL PRESIDENTE DEL PARCO REGIONALE OGLIO SUD

Vista la Legge n. 394/91;

Vista la L.R. n. 86/83;

Vista la L.R. 12/2011;

Vista la L.R. n. 28/2016;

Visto lo Statuto del Parco;

Viste le nostre precedenti comunicazioni:

- prot. n. 101 del 23.01.2021 con cui sinteticamente si ponevano a conoscenza i vari Enti Locali, regionali e nazionali, interessati dal raddoppio ferroviario in oggetto citato, che il Parco, in data 24.12.2020, era stato avvisato di essere competente ad esprimere nulla osta ai sensi dall'art. 13 della Legge n. 394/91 relativamente all'esecuzione del progetto indicato in oggetto e, pertanto, chiedeva delucidazioni in merito alla procedura da applicarsi;
- prot. n. 228 del 15.02.2021 con cui si ponevano nuovamente a conoscenza i vari Enti Locali, regionali e nazionali, interessati dal raddoppio ferroviario in oggetto citato, che fosse necessario per questo Parco avere delucidazioni in merito alla precedente richiesta;
- prot. n. 461 del 24.03.2021 con cui il Parco portava a conoscenza dei vari Enti Locali, regionali e nazionali, le proprie osservazioni in merito al progetto riassunte nei seguenti titoli:
 - paesaggio
 - biodiversità
 - mitigazioni
 - compensazioni
- prot. n. 1949 del 09.12.2021 con cui questo Parco portava a conoscenza dei vari Enti Locali, regionali e nazionali, interessati dal raddoppio ferroviario in oggetto citato, che, permanevano i dubbi sollevati con le precedenti note anche per la conferenza di servizi fissata per il 17.12.2021 da R.F.I.;

Verificate le problematiche, le criticità sottese all'applicazione dell'art. 13 della Legge n. 394/91;

Vista la recente nota di R.F.I. assunta al protocollo dell'Ente al n. 210 del 03.02.2022 con la quale la stessa precisa a questo Parco che il parere dell'art. 13 della Legge n. 394/91 deve essere espresso entro 90 gg dalla data del 17.12.2021 in cui si è svolta la conferenza dei servizi;

Considerato che il raddoppio ferroviario della linea, per un tratto, insiste sulle aree all'interno di questo Parco così classificate:

- "Zona ambienti naturali" art. 30 delle N.T.A.,
- "Zona di riqualificazione ambienti naturali" art. 31 delle N.T.A.,
- "Zona agricola forestale di tutela fluviale" art. 32 delle N.T.A.,
- "Zona agricola forestale di tutela morfo paesistica" art. 33 delle N.T.A.,
- "Zona agricola di filtro" art. 34 delle N.T.A.,
 - oltre alla Zona di Protezione Speciale IT20B0401 "Parco Regionale Oglio Sud".

Considerato altresì che si ritiene opportuno esprimere il nulla osta richiesto, fatte salve tutte le richieste, compensazioni e mitigazioni, nonché ulteriori provvedimenti effettuati ed emessi dagli altri Enti interessati dal raddoppio;

Verificato che il presente nulla osta può essere di massima espresso, seppur in assenza di conformità tra l'intervento richiesto e le normative regolamentari di questo Parco poiché le stesse, risalenti a molti anni fa, non potevano di certo prevedere un'opera come quella odierna, oggetto di trattazione, di particolare rilevanza pubblica;

Rilevato che, fatto salvo quanto precedentemente scritto per gli altri Enti interessati dall'opera, è opportuno esprimere nulla osta alla realizzazione della stessa all'interno del Parco con le considerazioni relative al paesaggio, alla biodiversità e le proposte mitigazioni e compensazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 13 del 10.02.2022 immediatamente esecutiva;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

1. di esprimere, seppur nei limiti sopra espressi, fatte salve dunque le competenze in merito degli Enti Locali, Regionali, Nazionali, nulla osta, per il tratto che insiste sulle aree all'interno di questo Parco, all'opera di raddoppio ferroviario Codogno-Cremona-Mantova. Prima fase funzionale - tratta Piadena-Mantova precisando e stabilendo quanto segue:

Il progetto in oggetto interessa il territorio del Parco Regionale Oglio Sud nei seguenti territori:

- in piccola parte nel Comune di Piadena Drizzona, dove è prevista la realizzazione di una rotonda stradale all'uscita dell'abitato di Piadena,
- nei Comuni di Bozzolo e Marcaria dove è previsto l'attraversamento del Fiume Oglio,
- nel Comune di Marcaria, tra il capoluogo e la località San Michele in Bosco, a sud della zona industriale.

Il progetto interessa le seguenti zone del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud:

- "Zona ambienti naturali" art. 30 delle N.T.A.,
- "Zona di riqualificazione ambienti naturali" art. 31 delle N.T.A.,
- "Zona agricola forestale di tutela fluviale" art. 32 delle N.T.A.,
- "Zona agricola forestale di tutela morfo paesistica" art. 33 delle N.T.A.,

- “Zona agricola di filtro” art. 34 delle N.T.A.,
oltre alla Zona di Protezione Speciale IT20B0401 “Parco Regionale Oglio Sud”.

Analizzando il progetto si sono riscontrate le seguenti incongruenze e criticità:

PAESAGGIO

Con riferimento ai nuovi viadotti di corsi d’acqua ricadenti all’interno del Parco Regionale Oglio Sud (fiume Oglio e torrente Tartaro) si precisa quanto segue:

- viadotto V102 sul fiume Oglio: le strutture del viadotto ricadono in parte in “zona ambienti naturali” art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud che al comma 2, lettera d) prevede la realizzazione dei manufatti e infrastrutture in genere previa denuncia all’ente gestore ai sensi dell’art. 12 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco, ora superate dall’autorizzazione paesaggista ex. D.L. n. 42/2004 e s.m.i.;
- viadotto V102 sul fiume Oglio: venga più approfonditamente descritta e motivata la scelta di non mantenere il nuovo viadotto allineato alle linee esistenti in corrispondenza del corso d’acqua, in quanto tale scelta progettuale non appare sufficientemente giustificata;
- viadotto V102 sul fiume Oglio: verificare che le strutture portanti poste sulla sponda destra del fiume, non interferiscano con la pista ciclopedonale “Ciclovia dell’Oglio”;
- viadotto V102 sul fiume Oglio: verificare la possibilità di realizzazione del viadotto in modo sospeso ad unica campata, nel rispetto della normativa vigente, al fine evitare di realizzare una pila all’interno dell’alveo fluviale con tutte le conseguenti problematiche e criticità;
- viadotto V102 sul fiume Oglio: nell’esecuzione dei lavori di demolizione del viadotto esistente e di costruzione del nuovo, venga presa in considerazione la presenza nell’alveo fluviale di un vagone ferroviario precipitato nel fiume durante la Seconda Guerra Mondiale;
- evidenziare in modo più approfondito nel contesto paesaggistico dei due nuovi viadotti, attraverso opportuni rendering ravvicinati e da più punti di vista. I punti di ripresa dovranno essere localizzati su apposita cartografia e le singole foto dovranno essere corredate da data e didascalia descrittiva;
- fornire adeguata documentazione fotografica e progettuale relativa al viadotto presente e in progetto in corrispondenza del corso d’acqua tutelato torrente Tartaro, riguardo al quale non risulta alcun cenno nella documentazione, né come rifacimento né come demolizione.

BIODIVERSITÀ

- si evidenziano incongruenze ed errori nelle descrizioni dei siti Natura 2000;
- vengano prese in considerazione gli impatti creati alla fauna ittica relativi alla demolizione dei viadotti esistenti e alla costruzione dei nuovi viadotti;
- chiarire se, e in che misura, i viadotti di nuova realizzazione presentino accorgimenti idonei a mantenere o migliorare la connettività ecologica residua data dalla rete irrigua;
- approfondire gli aspetti di connessione ecologica e di permeabilità faunistica del viadotto V103 (torrente Tartaro), evidenziando la possibilità di passaggio, da parte della fauna, sotto il ponte e lungo le sponde di nuovo rifacimento, date le pendenze e i materiali previsti per i consolidamenti;

- gli interventi ricadenti all'interno della Zona di Protezione Speciale IT20B0401 "Parco Regionale Oglio Sud" non dovranno essere realizzati durante il periodo riproduttivo, da marzo a luglio, come da Piano di Gestione della ZPS (ove sono ammesse deroghe da concordare)

Si ritiene di stabilire perciò quanto segue:

MITIGAZIONI

- valutare in modo più concreto mitigazioni rispetto all'ampliamento infrastrutturale in progetto e migliorie rispetto alla situazione esistente, in quanto, ancorché l'infrastruttura in progetto si sviluppi in affiancamento stretto alla ferrovia esistente, le incrementate dimensioni fisiche dell'opera possono comportare un'incidenza nella capacità residua del territorio di esprimere un potenziale di connettività ecologica;
- elencare e descrivere in maniera adeguata le misure mitigative mirate ad attenuare il disturbo della fauna, tra cui:
 - o per le interferenze legate alla "dimensione fisica", l'eventuale realizzazione di passaggi faunistici per mitigare gli impatti legati all'effetto barriere dell'opera;
 - o per le interferenze legate alla "dimensione costruttiva", si raccomanda di prevedere le operazioni di taglio ed eradicazione della vegetazione nella stagione non riproduttiva delle varie specie faunistiche potenzialmente presenti nel territorio oggetto di studio, escludendo cioè i mesi da marzo a luglio;
- tra le opere di mitigazione vengono previste specie vegetali non autoctone, per le siepi arbustive *Cytisus scoparius* e *Berberis vulgaris*, da sostituire con *Prunus spinosa*, *Euonymus europaeus*, *Frangula alnus*, per i filari arborei *Quercus cerris* da sostituire con *Quercus robur*;
- visti gli impatti e le incidenze degli interventi sulle aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco Regionale Oglio Sud e della Zona di Protezione Speciale IT20B0401 "Parco Regionale Oglio Sud" è necessario prevedere opere di compensazione.

COMPENSAZIONI

Premesso che:

- sulla sponda destra della fiume Oglio è stata realizzata negli anni la pista ciclopedonale denominata "Ciclovía dell'Oglio" il cui percorso inizia dal Tonale e si conclude alla confluenza dell'Oglio nel Po. Sono in itinere interventi di miglioramento e di eliminazione delle criticità presenti sul percorso;
- il Parco dell'Oglio intende creare anche sulla sponda sinistra dell'Oglio una pista ciclopedonale denominata "Ciclovía dell'Oglio sponda sinistra" e che all'uopo nel mese di febbraio sono iniziati i lavori di sistemazione del percorso nel Comune di Canneto sull'Oglio;
- per rendere il percorso completo si debbono risolvere alcune criticità quindi si chiede l'effettuazione dei seguenti interventi a compensazione degli impatti sulla Zona di Protezione Speciale IT20B0401 "Parco Regionale Oglio Sud" creati dai lavori di raddoppio della linea ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova che sarebbero:
 - ❖ la realizzazione di ponte ciclopedonale in struttura lignea avente una luce di circa 25 m sul canale Tartaro, posto in Comune di Acquanegra sul Chiese in località Montecucco (Google maps);

❖ la realizzazione di sottopasso ciclabile alla strada provinciale ex SS n. 10 "Padana Inferiore" e alla linea ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova sulla sottobanca dell'argine maestro in sponda sinistra (Google maps);

❖ la realizzazione di passerella ciclopedonale in aderenza al nuovo ponte ferroviario, al fine di collegare i due percorsi ciclopedonali denominati "Ciclovia dell'Oglio" in sponda destra e "Ciclovia dell'Oglio" in sponda sinistra (Google maps).

Resta inteso che eventuali danni o interruzioni causati dai lavori ai percorsi ciclo-pedonali esistenti dovranno essere ripristinati.

2. Questo Parco si riserva, nei termini fissati da R.F.I., nella nota citata in premessa e assunta al protocollo dell'Ente al n.210 del 03.02.2022, di apportare al presente atto eventuali modifiche o integrazioni.

3. Di stabilire che il presente nulla osta sarà affisso contemporaneamente all'Albo dei Comuni interessati per n. 7 giorni.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni od al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sono ammesse ai citati ricorsi anche le Associazioni di Protezione Ambientale individuate ai sensi della Legge n. 349/1986.

IL PRESIDENTE
Alessandro Bignotti
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.